

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL LIBRO III (SETTORI SPECIALI)
DEL D.LGS. 31/03/2023 N. 36, PER ACCORDO QUADRO RELATIVO
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUTOBUS CON
ALIMENTAZIONE DIESEL A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E A
BASSO CONSUMO ENERGETICO**

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: **ING. ALESSIA FURNO SOLA**

Sommario

CAPITOLATO SPECIALE	1
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 - Durata dell'appalto	4
Art. 3 - Ammontare dell'appalto	4
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	4
Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	4
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 6 - Fallimento dell'Appaltatore	5
Art. 7 - Comunicazioni con l'appaltatore e suo domicilio	6
Art. 8 - Risoluzione del contratto- Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c. - Recesso dal contratto	6
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	7
Art. 9 - Esecuzione della fornitura e garanzia definitiva	7
Art. 10 - Consegna e collaudo	8
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	10
Art. 11 - Revisione prezzi	10
Art. 12 Pagamenti	10
Art. 13 Penali	10
CAPO 5 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	11
Art. 14 Subappalto	11
Art. 15 - Responsabilità in materia di subappalto	13
Art. 16 - Pagamento dei subappaltatori	14
CAPO 6 - GARANZIE	14
Art. 17 - Garanzie ulteriori	14
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	14
Art. 18 - Norme di sicurezza generali	14
CAPO 8 - ALTRO	15
Art. 19 Foro competente e controversie	15
Art. 20 Trattamento dei dati personali	15

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Oggetto dell'appalto è l'aggiudicazione di accordi quadro per la fornitura degli autobus delle tipologie e nelle quantità sotto specificate presso le sedi di Atap spa (Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli – S.p.A):

- Biella, Corso G.A. Rivetti 8/b (codice NUTS ITC13);
- Vercelli, Corso Gastaldi 16 (codice NUTS ITC12);
- Alice Castello, Via Don Caffaro 4 (codice NUTS ITC12);
- Pray Biellese, Via Biella 21 (codice NUTS ITC13).

L'appalto prevede, oltre alla fornitura dei veicoli come specificato al successivo punto 2, l'immatricolazione come specificato al punto 3, l'assistenza tecnica come specificato al punto 4a, la formazione all'uso da erogarsi al personale ATAP come specificato al punto 4b e l'eventuale ritiro in permuta di un autobus usato come specificato al punto 5;

2. Fornitura: la fornitura è costituita da un unico lotto poiché individuato utilizzando criteri dimensionali e di alimentazione:

LOTTO UNICO: min n° 4 – max n° 5 autobus di linea di tipo interurbano medio (lunghezza indicativa mt. 9,00) CLASSE II, alimentati a gasolio, con allestimento e caratteristiche come da specifica tecnica allegato 1.F, da immatricolarsi in servizio pubblico di linea; in sede di presentazione dell'offerta dovrà essere fornita quotazione separata per i singoli accessori/allestimenti necessari ai fini del finanziamento dei veicoli secondo le vigenti norme previste dalla Regione Piemonte; ATAP si riserva di emettere ordinativi per autobus in configurazione "finanziabile" e/o "non finanziabile" per un quantitativo compreso fra i limiti min e max indicati.

Il termine ultimo per l'emissione degli ordinativi da parte di ATAP, è fissata a 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte; i prezzi e gli altri contenuti espressi in offerta si intenderanno, pertanto, fissi ed immutabili fino a tale data, salve le rivalutazioni previste nel presente capitolato.

3. Immatricolazione: l'immatricolazione dei veicoli dovrà essere effettuata a cura e carico del fornitore che vi provvederà dopo l'effettuazione del collaudo di accettazione.

4. Assistenza tecnica:

- a) I termini e la durata delle garanzie, decorrenti dalla data del superamento del collaudo di immatricolazione di ciascun veicolo, dovranno essere non inferiori a:
- a) per la garanzia globale, 48 mesi o 200.000 km;
 - b) per la garanzia sulla verniciatura, 5 anni;
 - c) per la garanzia sulle rotture struttura pavimento, 8 anni;
 - d) per la garanzia sulla corrosione passante carrozzeria, 12 anni;
 - e) per la garanzia sulle rotture struttura portante, 12 anni.

Il Fornitore dovrà indicare un referente unico responsabile del servizio di assistenza in garanzia dei veicoli.

Per gli interventi in garanzia il Fornitore potrà incaricare una propria officina esterna autorizzata (con possibilità per ATAP di rifiutare, in ogni momento, l'officina indicata, qualora il verificarsi di eventuali e comprovate inefficienze nell'espletamento delle prestazioni di manutenzione e riparazione avesse ad incidere negativamente sul regolare esercizio dei servizi di trasporto pubblico erogati da ATAP). Il Fornitore per gli interventi in garanzia avrà l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, al trasferimento dei veicoli, anche non marcianti, dai depositi ATAP di Biella, Vercelli, Alice Castello e Pray Biellese all'officina esterna e viceversa.

In casi particolari, ATAP ed il Fornitore potranno concordare l'esecuzione di specifici interventi di manutenzione in garanzia presso i depositi ATAP.

Qualsiasi intervento sugli autobus deve essere eseguito nel pieno rispetto delle specifiche fornite dal costruttore del veicolo e dei suoi componenti, nonché nel rispetto delle norme di buona tecnica.

Durante il periodo di garanzia ATAP segnalerà al fornitore mediante fax o e-mail ogni difetto o carenza rilevata sui veicoli anche in riferimento agli accessori ed alle dotazioni varie.

Il fornitore è tenuto ad intervenire a propria cura e spese compresi eventuali trasferimenti da e per la sede di ATAP per l'eliminazione di tutte le deficienze o difetti riscontrati nonché ad apportare tutte quelle modifiche necessarie ad evitare il ripetersi degli inconvenienti riscontrati, esclusi quelli facenti capo a normale usura od uso improprio dell'autobus e/o del singolo particolare.

Qualora l'intervento, o la somma degli interventi in garanzia, abbia comportato la non utilizzazione del mezzo per un periodo superiore a 30 giorni (aspetto soggetto a penale), al momento della messa a disposizione di ATAP dell'autobus riparato inizierà a decorrere un nuovo periodo di garanzia della durata di 12 (dodici) mesi oltre ai limiti di garanzia fissati dal contratto e riferiti ai particolari oggetto dell'intervento.

Il calcolo dei giorni di fermo di ciascun veicolo per lo svolgimento delle attività in garanzia, salvo diverso accordo tra le parti, decorre dalla data della comunicazione di ATAP della deficienza riscontrata e termina con la

risoluzione dell'anomalia e la riconsegna del veicolo da parte del fornitore.

- a) il fornitore organizzerà a propria cura e carico, presso la sede ATAP, previa programmazione stabilita di concerto con i responsabili dell'area tecnica aziendale, i seguenti corsi di formazione:
- I. Preventivamente all'immissione in servizio del primo veicolo fornito, numero 2 giornate di formazione per il personale addetto al ricovero ed al recupero in linea dei mezzi, aventi ad oggetto le tecniche e procedure di recupero e traino e la diagnostica dei guasti; ATAP imputerà al fornitore ogni responsabilità relativa a danneggiamenti derivanti da mancata o incompleta formazione relativa ai citati argomenti.
 - II. Contestualmente alla formazione di cui al precedente punto dovrà essere predisposto e svolto, a cura e carico del Fornitore, un ciclo completo di corsi di qualificazione del personale ATAP per l'effettuazione della diagnostica dei guasti e manutenzione, e dovranno essere indicati i centri d'assistenza più vicini alle sedi ATAP per tutti i componenti dell'autobus.
 - III. Preventivamente all'immissione in servizio del primo veicolo fornito, numero 1 giornata di formazione per gli istruttori di guida dell'ATAP finalizzata all'istruzione relativa all'utilizzo ottimale dei veicoli.

Art. 2 - Durata dell'appalto

La consegna degli autobus, completi degli allestimenti previsti, dovrà avvenire entro e non oltre **13 MESI consecutivi** (mese di agosto incluso) dall'emissione di ogni ordinativo, salvo impegno dell'aggiudicatario alla fornitura in tempo minore che sarà premiante in sede di valutazione dalla data della stipula del contratto.

Il termine ultimo per l'emissione degli ordinativi da parte di ATAP, è fissato a 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

Il valore massimo stimato al netto d'iva risulta:

Numero lotto	A) Importo a base di gara	B) Oneri della sicurezza	A+B) Importo complessivo
LOTTO UNICO: (lunghezza indicativa mt. 9,00) CLASSE II, alimentati a gasolio	€ 1.100.000,00	€ 0,00	€ 1.100.000,00

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

L'impresa aggiudicataria assume al momento dell'aggiudicazione l'obbligo di provvedere alla fornitura, in conformità alle condizioni contenute nel presente testo.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal disciplinare di gara e da tutti gli allegati di gara, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di gara vale la soluzione più aderente alle finalità dell'appalto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, con il seguente ordine di prevalenza:

- a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
 - b) il presente Capitolato Speciale d'appalto;
 - c) contratto di appalto sottoscritto;
 - d) le disposizioni contrattuali, con prevalenza dei disposti della presente **parte amministrativa** e del capitolato speciale di appalto, a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme cogenti;
 - e) elaborati allegati con prevalenza elaborati tecnici;
 - f) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei documenti sopra richiamati.
3. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
5. Eventuali lavori, prestazioni o forniture di dettaglio non indicate negli elaborati di gara, ma necessarie per dare piena funzionalità e coerenza all'appalto, dovranno essere eseguite dall'Appaltatore senza che questi possa richiedere alcun compenso aggiuntivo.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Il contratto è stipulato ai sensi dell'art 18 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
 - a) tutti gli elaborati di gara;
 - b) l'offerta economica formulata in sede di gara;
 - d) le polizze di garanzia.
3. Sono contrattualmente vincolanti, per quanto applicabili, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - D. Lgs 36/2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
 - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)";
 - GDPR (General Data Protection Regulation): il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - D.lgs. n.81/2008 recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
 - Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, aggiornato alla legge 7 Ottobre 2017 n. 61;
 - Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
 - D.M. 22.01.2008 n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, in vigore dal 27/03/2008) e Legge n. 55 del 1990 (legge 19 marzo 1990, n. 46, e successive modifiche e integrazioni), per quanto applicabile;
 - Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
 - Disposizioni normative applicabili concernenti la fornitura ed i servizi in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate;
 - Legge n. 190 del 6 novembre 2012, cd. "Legge anticorruzione";
 - CAM " [Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada](#)"(adottati con DM 17 giugno 2021);
 - Norme in materia di omologazione di autobus vigenti all'atto della consegna, ed in particolare: - le prescrizioni stabilite dal nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dal regolamento di esecuzione attuazione approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495, nonché successive integrazioni e modificazioni; - le norme in materia di contenimento delle emissioni inquinanti in vigore alla data della consegna dei mezzi, e delle norme Europee EURO 5 o superiore; - le norme vigenti in materia di contenimento delle emissioni sonore prodotte dai veicoli a motore diesel; etc..
 - Ogni altra normativa tecnica e prestazionale applicabile all'oggetto dell'intervento.

Art. 6 - Fallimento dell'Appaltatore

1. Per quanto riguarda l'esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato si fa riferimento all'art 124 del D. Lgs. 36/2023. Inoltre si fa riferimento al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" ed in particolare all'art. 95 recante "Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni".
2. La stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato

all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede di offerta. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 36/2023 e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 36/2023 viene fatta salva la facoltà di modifica delle quote di partecipazione, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. In ogni caso, la mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 7 - Comunicazioni con l'appaltatore e suo domicilio

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice D. Lgs. 36/2023, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

2. L'Appaltatore deve eleggere domicilio digitale, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

Art. 8 - Risoluzione del contratto- Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c. - Recesso dal contratto

a. Risoluzione

1. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023, che si intende qui integralmente richiamato, oltre che dalle norme integrative del presente capitolato.
2. Oltre a quanto stabilito dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
 - a. inadempimento alle disposizioni contrattuali riguardo ai tempi di esecuzione o in caso di difformità del prodotto per n. 2 (due) volte nel corso del contratto, rispetto alle caratteristiche concordate;
 - b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio/fornitura;
 - c. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d. sospensione delle prestazioni da contratto da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - e. quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
 - f. associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo;
 - g. la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
 - h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i. errori materiali nell'esecuzione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
 - j. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
 - k. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui al presente Capitolato;
 - l. nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, primo periodo, della L. n. 136/2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile.
 - m. perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - n. grave inadempimento delle norme di tutela ambientale;
 - o. nel caso di subappalto totale o parziale dei lavori non autorizzato;
 - p. nel caso in cui si accerti in corso d'esecuzione che l'impresa ausiliaria non dispone dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento o che non vi è l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di

- avvalimento. (Articolo 104, comma 9 D. Lgs 36/2023);
- q. accertamento di cause interdittive di cui all'art. 67 e all'art. 84, co. 4 del D.lgs. 159/2011 intervenuto nell'ambito di verifiche antimafia;
 - r. violazione delle norme riguardanti il divieto di cessione a terzi del contratto;
 - s. mancata reintegrazione della garanzia definitiva o rinnovo di polizze a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
 - t. violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
 - u. adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico.
3. Nel caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto stesso.
4. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (raccomandata A/R, P.E.C.).
- In caso di risoluzione la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la cauzione definitiva, salva comunque la facoltà della Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

B. Recesso

1. Il recesso dal contratto è disciplinato dall'art. 123 del D. Lgs 36/2023, che si intende qui integralmente richiamato, oltre che dalle norme integrative del presente capitolato.
2. La Stazione appaltante ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei confronti dell'Appaltatore, in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto o - a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro la Appaltatore di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta controparte contrattuale.
3. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile. Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente comma,
4. l'Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante.
5. L'esecuzione o il completamento degli adempimenti contrattuali nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato sono disciplinati dall'art 124 del D. Lgs 36/2023, che si intende qui integralmente richiamato, oltre che dalle norme integrative del presente capitolato.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9 - Esecuzione della fornitura e garanzia definitiva

1. Dalla data di stipula dell'accordo quadro (o consegna anticipata) e fino a 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte ATAP ha facoltà di emettere ordinativi successivi per quantitativi anche parziali dei lotti di fornitura, fino a concorrenza dei quantitativi complessivi indicati per ogni singolo lotto. La data di emissione di ciascun ordinativo fa fede per il computo dei termini di consegna. L'impresa dovrà far pervenire ad ATAP:
 - a. Entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento di ogni singolo ordinativo: Documento comprovante la stipula a favore di ATAP di una "**garanzia fideiussoria**" da rilasciarsi, obbligatoriamente per un valore pari al 10% del prezzo complessivo di acquisto dei veicoli in ordinativo, a garanzia di regolare fornitura degli stessi. La "garanzia" dovrà avere validità fino all'esito positivo del collaudo definitivo dell'ultimo veicolo immatricolato nell'ambito dell'ordinativo in questione, secondo quanto previsto al successivo art 10 punto 3.c.La suindicata garanzia deve essere rilasciata, da un istituto bancario oppure da una compagnia di assicurazione.
- La suddetta garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. ATAP inoltre avrà il diritto di valersi delle suindicate garanzie, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture e dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e avrà il diritto di valersi delle suindicate garanzie per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore e/o dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impegnati nell'esecuzione della fornitura e dei servizi, compresi i subappaltatori.
- La suddetta garanzia, nel corso di esecuzione del contratto non potrà svincolarsi progressivamente.

La suddetta garanzia deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia (ove prevista) determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte di ATAP della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

Ove la suindicata garanzia sia stata escussa in tutto o in parte, l'aggiudicatario sarà obbligato a ricostituire l'importo della cauzione nel termine massimo di 15 giorni dalla data di avvenuta escussione. La mancata ricostituzione della stessa nei termini su indicati, darà diritto ad ATAP di trattenere direttamente dagli importi dei pagamenti dovuti all'affidatario, per le forniture o per i servizi resi nell'ambito del presente appalto, quanto da questi dovuto ad ATAP per penali, danni e quant'altro sia maturato per violazione di clausole contrattuali esplicitate nel presente capitolato.

Nel caso in cui l'importo del contratto risultasse insufficiente a coprire eventuali danni subiti in conseguenza degli eventuali inadempimenti contrattuali, resta salvo per ATAP l'esercizio di ogni azione volta al risarcimento del maggior danno subito.

- b. Copia dell'ordine sottoscritta per accettazione in ogni pagina.
- c. Copia sottoscritta per accettazione del "Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali comprensivo delle informazioni sui rischi specifici aziendali e sulle prescrizioni di sicurezza e ambientali applicabili ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i." Il documento, costituente allegato contrattuale, sarà allegato al 1° ordine emesso; esso definisce le regole per il coordinamento della sicurezza nei casi di accesso del personale incaricato dal fornitore all'interno delle sedi aziendali.
- d. Copia sottoscritta per accettazione delle "Condizioni generali di fornitura" (vedere fac-simile, Allegato 5) che saranno inviate unitamente all'ordine. Le clausole generali ivi riportate costituiranno parte integrante del contratto.
- e. In adempimento ai disposti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), l'affidatario sarà tenuto a:
 - comunicare ad ATAP gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) su cui ATAP SpA dovrà effettuare i pagamenti relativi alla commessa;
 - comunicare ad ATAP le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
 - impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136.

Il contratto integrerà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie inerenti il presente affidamento siano eseguite senza avvalersi di strumenti idonei ai fini della tracciabilità secondo le previsioni di legge.

In caso di mancata consegna da parte dell'impresa aggiudicataria dei documenti di cui ai precedenti punti a), b), c), d) e) f) entro 20 giorni dalla comunicazione formale di ciascun ordinativo, o nel caso in cui i contenuti dei suddetti documenti risultino non conformi alle prescrizioni del presente capitolato, ATAP si riserva di procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della cauzione provvisoria.

Art. 10 - Consegna e collaudo

1. Tempi e luoghi di consegna:

- a. I veicoli oggetto della fornitura dovranno essere consegnati, a cura e spese dell'impresa aggiudicataria, nel termine prescritto dal presente capitolato o nel minore termine offerto dal concorrente e riportato nell'ordine; il fornitore risponde dei ritardi imputabili ad eventuali subfornitori.
- b. I veicoli dovranno essere consegnati presso il deposito ATAP di Biella. Resta pertanto inteso che, ove gli autobus fossero prodotti in territorio extra UE, il passaggio di proprietà avverrà solo dopo l'esperimento delle pratiche doganali che saranno a cura e carico del fornitore il quale sarà, nel caso, tenuto a presentare, all'atto della consegna (passaggio di proprietà), un'attestazione circa il fatto che gli autobus sono entrati nel territorio nazionale in modo regolare, ossia avendo assolto tutte le eventuali formalità doganali previste a norma di legge.

2. Corredo:

- a. A corredo della fornitura dovranno essere consegnati per ogni lotto di autobus (punto soggetto a penalità, vedi art 13 punto3):
 - I) n° 2 copie dei libretti d'uso e manutenzione per ogni parte dell'autobus e relativi schemi tecnici (redatti in Italiano) oltreché 1 copia in formato .pdf da trasmettersi su supporto informatico;
 - II) n° 1 catalogo ricambi relativo a tutte le parti ed i componenti del veicolo (parti meccaniche, elettriche, elettroniche, di carrozzeria...) comprensivo di tavole per l'individuazione dei componenti del veicolo. Resta a carico del fornitore ogni eventuale aggiornamento del catalogo almeno per 10 anni dall'immatricolazione. Qualora tale catalogo sia reso disponibile mediante collegamento a specifica piattaforma internet la fornitura sarà considerata soddisfatta mediante consegna delle credenziali di autenticazione alla

- piattaforma per almeno un addetto; resta a carico del fornitore l'aggiornamento periodico di tali credenziali.
- III) N. 1 strumento di diagnostica completo delle interfacce hardware e del software necessario per le verifiche dei dati raccolti dalle centraline dei veicoli componenti il lotto. Le credenziali per l'utilizzo della diagnostica dovranno essere mantenute aggiornate e funzionanti a cura e onere del fornitore almeno per 10 anni dall'immatricolazione.
 - IV) N° 1 copia per autobus consegnato del manuale per il conducente (redatto in italiano) oltreché una copia su supporto informatico.
 - V) Certificato di conformità per l'autotelaio o il veicolo.
 - VI) Dichiarazione di vendita.
 - VII) Dichiarazione, resa con firma autenticata a termini di legge, attestante il fatto che gli importi evidenziati in fattura risultano al netto di sconti o altri benefici.
 - VIII) Rapporto di prova di efficienza freni emesso previo test su banco a rulli omologato per ciascun autobus in consegna.
 - IX) N. 2 copie per lotto aggiudicato (oltreché una copia su supporto informatico in formato .pdf) dei seguenti disegni/schemi:
 - 1) Disegno del figurino in scala 1:20 e 1:100.
 - 2) Disegno del figurino di raggio di volta del veicolo ed iscrizione in curva.
 - 3) Disegno complessivo posto guida e visibilità.
 - 4) Disegno complessivo cruscotto.
 - 5) Disegno complessivo disposizione sedili passeggeri; tale disegno deve essere previsto per ogni possibile configurazione del veicolo.
 - 6) Disegno complessivo montaggio parabrezza e lunotto posteriore.
 - 7) Disegno complessivo sistemazione ed applicazione illuminazione interna.
 - 8) Schemi funzionale, di principio, di manutenzione e topografico multifilare dell'impianto elettrico e di tutti i suoi componenti comprensivi di scheda riportante i codici di acquisto originali del costruttore dei componenti.
 - 9) Schemi funzionale, di principio, di manutenzione e topografico dell'impianto pneumatico e di tutti i suoi componenti comprensivi di scheda riportante i codici di acquisto originali del costruttore dei componenti.
 - 10) Schema topografico impianto di lubrificazione completo di legenda e codifica tubazioni.

Tutta la documentazione cartacea/informativa dovrà essere resa disponibile in lingua italiana.

La Ditta Aggiudicataria è tenuta inoltre a fornire, su richiesta della Società, chiarimenti illustrazioni e disegni che si rendessero necessari per il regolare esercizio, per la manutenzione e riparazione di veicoli, dei complessivi e dei particolari, nonché i disegni costruttivi dei ricambi dei quali fosse dichiarata cessata la produzione.

La Ditta Aggiudicataria si impegna altresì ad inviare di volta in volta alla Società gli eventuali aggiornamenti del catalogo nomenclatore delle parti di ricambio.

3. Collaudi ed immatricolazione: Le prove e verifiche di collaudo dei veicoli oggetto della presente fornitura sono articolate nelle seguenti fasi:
- Collaudo di accettazione
 - Collaudo di immatricolazione
 - Collaudo definitivo
- a. Collaudo di accettazione: preventivamente all'immatricolazione l'aggiudicatario dovrà comunicare ad ATAP il completamento delle attività di produzione. ATAP, salvo diversi accordi, provvederà, entro 10 giorni dalla comunicazione, ad inviare propri incaricati presso la sede ove sono presenti i veicoli per effettuare il "Collaudo di accettazione". Il collaudo di accettazione potrà essere riferito anche ad un solo esemplare "campione". Nel corso del collaudo ATAP procederà ad accertare la completezza degli allestimenti di base e la rispondenza degli allestimenti particolari richiesti in sede di gara. Nel caso di esito negativo del collaudo di accettazione l'aggiudicatario è tenuto ad intervenire, a propria cura e spese, e comunque senza determinare variazioni nei tempi di consegna pattuiti per la fornitura, alla rimozione delle difformità riscontrate ed alla sostituzione e/o rifacimento delle parti/allestimenti oggetto della difformità. Dopo tali interventi il veicolo potrà essere sottoposto a nuovo collaudo.
- b. Collaudo di immatricolazione: i veicoli verranno sottoposti a collaudo di immatricolazione entro 5 giorni lavorativi dalla consegna presso la sede ATAP. Il collaudo si intenderà superato con esito positivo se si verificano tutte le seguenti condizioni.
- E' stato superato con esito positivo il collaudo di accettazione.
 - E' presente per ogni veicolo apposito documento di trasporto (ddt di consegna).
 - E' stata consegnata tutta la documentazione tecnica contrattualmente prevista al punto 2.a.
 - A seguito di esame del veicolo è stata accertata la rispondenza del veicolo e delle sue parti alle prescrizioni della Specifica Tecnica allegata ed il regolare funzionamento dei dispositivi installati.

- E' stata regolarmente effettuata l'immatricolazione a cura e spese dell'aggiudicatario.

Al collaudo possono presenziare i tecnici del Fornitore; l'esito del collaudo verrà formalizzato con lettera raccomandata/PEC. L'esito positivo del collaudo di immatricolazione sancisce l'efficacia della consegna ai fini contrattuali. Qualora l'esito del collaudo di immatricolazione dovesse risultare negativo il veicolo si considererà come non consegnato e il tempo intercorso dalla data del primo collaudo di immatricolazione risultato negativo e la data del collaudo di immatricolazione risultato positivo, oltre il termine contrattuale di consegna, verrà conteggiato ai fini dell'eventuale applicazione della penale di cui al successivo art. 13 punto 1.

Resta inteso che il collaudo di immatricolazione, mentre non impegna in alcun modo ATAP, non solleva l'aggiudicatario dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dei veicoli al funzionamento cui sono destinati e della qualità e rispondenza dei materiali impiegati. Qualora il collaudo di immatricolazione non fosse superato con esito positivo per il riscontro di carenze o difetti, il Fornitore è tenuto a rimuovere gli stessi effettuando tutte le modifiche necessarie ad evitare il ripetersi degli inconvenienti, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'esito del collaudo; in caso contrario ATAP si riserva di rifiutare la fornitura, trattenendo l'importo della garanzia di cui al precedente art.9 punto 1.a. A seguito dell'intervento di ripristino verrà ripetuto il collaudo.

- c. Collaudo definitivo: a 12 mesi dal superamento con esito positivo del collaudo di immatricolazione verrà effettuato il collaudo definitivo; detto collaudo terrà conto anche dei fermi per guasto che si siano verificati in esercizio nel periodo sopraindicato ed in particolare del ripetersi di guasti a componenti specifiche; l'esito del collaudo verrà formalizzato con lettera raccomandata/PEC.

L'aggiudicatario sarà preavvisato, almeno dieci giorni prima, dell'effettuazione di tale collaudo ed avrà la facoltà di parteciparvi, ma non quella di richiedere la ripetizione delle prove in caso di sua mancata presenza.

Il collaudo definitivo sarà effettuato sui singoli veicoli della fornitura e comprenderà gli esami, le prove e le verifiche di seguito indicate, salva la facoltà di ATAP di richiedere altri accertamenti che ritenesse necessari per verificare la rispondenza del veicolo all'uso ad esso destinato e che dovranno essere indicati nel programma di esecuzione comunicato al Fornitore:

- controllo generale del veicolo, consistente nella verifica della sua integrità e del regolare funzionamento di tutti i suoi componenti;
- marcia su strada.

Il veicolo si considererà collaudato con esito positivo solo se saranno verificate le seguenti condizioni:

- superamento delle prove sopra elencate;
- eliminazione di tutti i difetti coperti da garanzia manifestati dal veicolo durante il periodo di servizio precedente al collaudo definitivo;
- aggiornamento di tutta la documentazione tecnica prevista dal contratto.

Ove il veicolo non superi il collaudo definitivo il fornitore dovrà provvedere al ripristino delle anomalie segnalate da ATAP entro 30 giorni dalla comunicazione di mancato superamento del collaudo.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 11 - Revisione prezzi

1. I prezzi indicati nell'offerta economica resteranno fissi ed immutabili per tutta la durata della fornitura e delle prestazioni accessorie fatti salvi i casi previsti dall'art 60 comma 2 lett b. del D. Lgs 36/2023.

Art. 12 Pagamenti

2. Pagamento dei veicoli: Il pagamento dei veicoli in fornitura avverrà, previa emissione di regolare fattura da parte del fornitore, per il 70% a 30 giorni fine mese dalla data di superamento con esito positivo del collaudo di immatricolazione e per il restante 30% a 90 giorni fine mese dalla data di superamento con esito positivo del collaudo di immatricolazione. Tale impegno è da considerarsi vincolante solo nel caso in cui non sussistano impedimenti all'immatricolazione stessa causati dal Fornitore, sia per non conformità dei veicoli alle vigenti disposizioni legislative, sia a seguito di esito negativo del collaudo di fornitura, sia per mancanza della documentazione prevista.

Sulle fatture dovranno essere riportati i relativi CUP e CIG.

Art. 13 Penali

1. Ritardata consegna dei mezzi: Il mancato rispetto del termine contrattuale, tenuto conto di quanto precisato al precedente art 10 punto 3, comporta l'applicazione di una penale pari a Euro 260,00 per autobus per ogni giorno di ritardo; per ritardi superiori a 60 giorni ATAP si riserva di rifiutare la fornitura con revoca di aggiudicazione, trattenendo l'importo della cauzione di cui al precedente art. 9 punto 1.a.

2. Prolungato fermo macchina per interventi in garanzia: il fermo macchina prolungato (superiore a 30 gg continuativi di calendario) che si verificasse a causa dell'effettuazione di uno o più interventi di ripristino in garanzia, comporta l'applicazione di una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni decina di giorni di calendario di fermo decorrenti dalla data di segnalazione dell'anomalia da parte di ATAP.
3. Documentazione e strumentazione tecnica: La mancata consegna anche parziale della documentazione tecnica e della strumentazione di cui all'art 10 punto 2.a del Capitolato comporta l'applicazione di una penale fino a Euro 1.000,00. ATAP si riserva l'applicazione di tale penale anche ove il Fornitore non mantenga aggiornata in tutto o in parte la documentazione e/o le credenziali di accesso alla piattaforma informatica per la reperibilità dei ricambi e/o le credenziali per l'utilizzo della strumentazione di diagnostica.
4. Certificazioni di Ente Terzo: la mancata consegna entro i termini previsti delle certificazioni di Ente Terzo a suffragio di quanto dichiarato nell'allegato 2 comporta l'applicazione di una penale pari allo 0,6 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo.
5. Tempi di intervento: Il mancato ritiro dell'autobus per interventi in garanzia entro il giorno successivo alla data di disponibilità del veicolo (escluso festivi) di cui al precedente art.1 punto 4.d, comporta la penale di Euro 50,00 per giorno di ritardo, indipendentemente dal conteggio dei giorni di cui al punto 4.e.
6. Ritardo nell'approvvigionamento di ricambi: in caso di intervento manutentivo a carico di ATAP, ai sensi del precedente art.1 punto 4.c.IV, ove il fornitore effettui la consegna delle necessarie parti di ricambio oltre il termine di cinque giorni lavorativi dall'ordine (anticipato via fax/e-mail) si applicherà una penale di Euro 50,00 ad autobus per giorno lavorativo o frazione di ritardo.
7. Penali per altri inadempimenti: per qualunque inadempimento rispetto agli obblighi sanciti dal presente capitolato d'oneri, non ricompreso nelle specifiche casistiche di cui ai precedenti punti, che venga accertato in capo al fornitore, ATAP si riserva l'applicazione di una penale ad autobus di valore minimo pari a € 100,00 e di valore massimo pari a € 2.000,00. L'ammontare della penale entro i limiti minimi e massimi sopra stabiliti verrà determinato in correlazione con la gravità del comportamento del fornitore, tenuto conto anche di eventuali recidive, e con l'entità del danno subito da ATAP.
8. Aggiornamento degli importi unitari delle penali e modalità di riscossione: gli importi unitari delle penali di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 6 si intendono riferiti all'anno 2025 e saranno soggetti ad aggiornamenti per ciascun anno solare successivo, in relazione ai valori assunti dall'indice di rivalutazione dei prezzi al consumo (indice ISTAT-FOI) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel precedente mese di dicembre; si precisa che, ove la variazione percentuale dell'indice, valutata rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente, risulti superiore al +4%, si applicherà comunque una rivalutazione pari al +4%.
L'ammontare delle penali sarà trattenuto dai pagamenti eventualmente dovuti al fornitore o prelevato dalla "Cauzione definitiva".
Per tutte le ipotesi di penale individuate nel presente articolo, il pagamento della penale lascia impregiudicato il diritto di ATAP al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito a causa dell'inadempimento.

CAPO 5 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 14 Subappalto

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 del D. Lgs 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'impresa aggiudicataria può affidare il servizio di manutenzione in garanzia di cui al precedente art. 1 ai punti 4.b, 4.c, 4.d, ad officina esterna autorizzata; in questo caso si applicano le vigenti norme in quanto applicabili al presente appalto.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ATAP rimarrà comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra il Fornitore e l'impresa subappaltatrice.

I pagamenti degli eventuali subappaltatori saranno effettuati direttamente dal Fornitore il quale dovrà trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni, non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs 36/2023 ed all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- b) che, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante del contratto di subappalto contenente, tra l'altro:
 - l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della L. n. 136/2010;
 - l'individuazione delle prestazioni affidate con i relativi importi;
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023.
 - l'indicazione specifica dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n.

81 del 2008;

- la condizione sospensiva della sua efficacia in pendenza del rilascio dell'autorizzazione;

c) che l'Appaltatore contestualmente trasmetta:

- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del D.Lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- la dichiarazione dell'appaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del decreto legislativo n. 81 del 2008;

- la dichiarazione dell'appaltatore che i termini di esecuzione previsti per le lavorazioni oggetto di subappalto sono compatibili e congrui con i termini di esecuzione complessivi previsti dal programma dei lavori del contratto principale;

- la dichiarazione del subappaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;

- la documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere speciale non verificabili d'ufficio secondo quanto di seguito previsto;

- se il subappaltatore è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata, la comunicazione del subappaltatore medesimo prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso), relativa alla propria composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, alle comunicazioni ricevute e qualsiasi altro dato a propria disposizione e ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione.

L'amministrazione aggiudicatrice verifica d'ufficio il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dagli atti di gara e dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione o, se già rilasciata, ne comporta la revoca se già emessa, e può costituire motivo di risoluzione del contratto. In ogni caso, la Stazione appaltante concede all'Appaltatore termine di 30 giorni per la sostituzione del subappaltatore.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma la Stazione appaltante può risolvere il contratto per inadempimento contrattuale dell'operatore economico e trattenere la garanzia fideiussoria.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs 36/2023 o la carenza dei requisiti di qualificazione previsti per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto.

L'affidamento in subappalto può avvenire anche nei confronti di raggruppamenti temporanei di imprese. In tal caso, unitamente alla documentazione di cui sopra, l'appaltatore trasmette all'amministrazione aggiudicatrice copia autentica o duplicato informatico del mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma della scrittura privata autenticata, da cui risultino espressamente le condizioni, i requisiti e le ulteriori disposizioni previsti dalla normativa statale in materia di raggruppamenti temporanei di imprese.

L'appaltatore deve acquisire un'autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni e l'importo dello stesso è incrementato.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono (art 119 comma 16 D. Lgs 36/2023):

a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;

b) per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

Ai sensi dell'articolo 119 del D. Lgs 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione appaltante può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante (art 119 comma 2 D. Lgs 36/2023), prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto,

- a) il nome del subcontraente,
- b) l'importo del sub-contratto,
- c) l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati
- d) eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare alla Stazione appaltante i seguenti documenti:

- a) dichiarazione del sub-contraente attestante la conformità delle attrezzature utilizzate;
- b) elenco del personale autorizzato;
- c) dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- d) dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della L. n. 136/2010.

Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003

(distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

Si precisa che l'autorizzazione al distacco della manodopera è subordinata alla preventiva acquisizione dell'informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 a carico della società distaccante; quanto immediatamente precede vale, altresì, per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (i.e. subcontratti e subcontraenti), che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

La Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010.

Art. 15 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

2. L'Appaltatore in ogni caso solleva la Stazione appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle parti subappaltate.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.

3. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

4. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dalla Stazione appaltante inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione appaltante; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

7. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.

8. L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs 36/2023.

Art. 16 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
2. Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore e all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti stabiliti dal presente Capitolato d'Oneri.
3. L'Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti. Il pagamento diretto dei subappaltatori effettuato da parte della Stazione Appaltante nei casi di cui all'art. 119 comma 11, lettere a) e c) del D. Lgs 36/2023 esonera l'Appaltatore dalla predetta responsabilità solidale.
4. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
5. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicheranno le disposizioni di cui agli Art 11 comma 6 del D.Lgs 36/2023 e Art 119 comma 11 lett b) del D. Lgs 36/2023.
7. La Stazione Appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 3, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
8. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.
9. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

CAPO 6 - GARANZIE

Art. 17 - Garanzie ulteriori

- 1.** **Divieti di cessione:** Ai sensi dell'art. 1260, 2° comma del C.C. è esclusa la cedibilità dei crediti dell'impresa aggiudicataria derivanti dalla fornitura, pena la risoluzione di diritto del rapporto ex art. 1456 C.C. e l'incameramento dell'intero importo delle garanzie di cui ai punti D.1.a. e D.1.b.
- 2.** **Cambi di denominazione:** Eventuali cambi di ragione sociale e/o fusioni od incorporamenti dell'impresa fornitrice devono garantire l'inalterabilità delle condizioni della presente fornitura.
- 3.** **Cessione del mezzo e alienazione:** L'alienazione o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, di ogni singolo mezzo della fornitura, da parte di ATAP, comporta la decadenza della parte contrattuale relativa alla manutenzione e riparazione di quel mezzo, per la parte non ancora usufruita; ATAP si impegna a comunicare con almeno un mese di anticipo il verificarsi di tale evento, salvo il caso di alienazione a seguito di incidente con conseguenze irreparabili.

In tema di garanzie definitive di cui al precedente art.9 punto trova applicazione l'art. 53 del D. Lgs n. 36/2023.

Nel caso in cui l'importo della garanzia risultasse insufficiente a coprire eventuali danni subiti, resta salvo per ATAP l'esercizio di ogni azione volta al risarcimento del maggior danno subito; il concorrente aggiudicatario sarà obbligato a reintegrare l'importo della garanzia, qualora ATAP dovesse avvalersene in tutto o in parte durante il periodo relativo all'esecuzione dell'intera fornitura; l'integrazione dovrà avvenire nel termine di 10 giorni, altrimenti verrà reintegrata d'ufficio prelevando l'importo corrispondente dai pagamenti da effettuare.

La "garanzia definitiva" è rilasciata ai fini della garanzia dei corretti adempimenti contrattuali; ove dai controlli effettuati in corso di esecuzione contrattuale si rilevasse la ripetuta violazione degli impegni contrattuali, ne conseguirà la risoluzione di diritto del contratto e ATAP potrà rivalersi sulla garanzia definitiva per il risarcimento dei maggiori costi indotti dalla risoluzione stessa.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 18 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
3. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

CAPO 8 - ALTRO

Art. 19 Foro competente e controversie

Foro competente: Per ogni controversia e contestazione legale è competente il foro di Biella.

Contenziosi: Qualunque contenzioso che avesse a sorgere nel corso della fornitura, non darà diritto all'impresa aggiudicataria ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara Allegato 7.

Il Direttore Generale
Ing. Sergio Bertella
(Firmato in originale)

Il Presidente
Dott.ssa Francesca Guabello
(Firmato in originale)